

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 765

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TURNATURI, NAPOLITANO FRANCESCO e DE MARIA**

*Presentata il 18 novembre 1963*

### Istituzione della qualifica di ispettore generale superiore nei ruoli delle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella decorsa legislatura, l'onorevole Mario Berry, profondo conoscitore del nostro ordinamento statale, prese l'iniziativa, assecondata da altri parlamentari, di presentare una proposta di legge tendente a risolvere, in maniera organica, alcuni indifferibili problemi strutturali della pubblica Amministrazione.

La proposta di legge non poté essere discussa per l'intervenuto anticipato scioglimento delle Camere.

Siccome i motivi che ne consigliarono l'iniziativa permangono tuttora validi, si ritiene opportuno ed urgente ripresentare tale proposta di legge.

Ed invero, il crescente intervento dello Stato nella vita sociale e il più intenso dinamismo dei rapporti dei singoli tra loro e con gli enti, hanno imposto un adeguamento sia pur lento della organizzazione burocratica alle aumentate esigenze.

In conseguenza, nel settore del decentramento dei servizi si è avvertita la necessità di creare in periferia, in relazione ai nuovi compiti derivati dai noti decreti sul decentramento stesso, nuovi uffici con circoscrizione regionale o compartimentale, potenziando nel contempo quelli già esistenti.

Negli uffici centrali si è inoltre verificato un notevole incremento nella entità degli affari trattati dalle singole amministrazioni, tanto che per fronteggiare le maggiori esi-

genze dei servizi si è dovuto, tra l'altro, far ricorso all'aumento del numero delle divisioni in cui si ripartiscono le singole direzioni generali.

Ne è conseguito che i direttori generali non possono provvedere più da soli a dirigere e coordinare l'attività di tanti complessi servizi, bensì abbisognano della collaborazione di funzionari di qualifica a loro inferiore ma nello stesso tempo superiore a quella degli altri funzionari preposti alle divisioni ed agli altri uffici operanti nell'ambito delle rispettive direzioni generali.

A questi funzionari dovrebbe essere affidato il coordinamento di più divisioni affini, rimettendo gli affari di maggiore importanza all'esame del direttore generale, nei cui confronti gli stessi svolgerebbero anche funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento.

Analoghe considerazioni d'ordine gerarchico-funzionale valgono per quanto riguarda i funzionari amministrativi, ispettivi o di controllo da proporre agli uffici con circoscrizione non inferiore a quella regionale o compartimentale ovvero a circoscrizione provinciale aventi sede nei capoluoghi di regione.

Del resto le prospettate esigenze furono avvertite anche in sede di elaborazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e di esse si fece eco il relatore nella discussione al Senato; la questione venne nondimeno riman-

data perché, accogliendo una qualsiasi richiesta, si sarebbe dovuto formulare un emendamento che avrebbe ritardata l'approvazione della legge stessa.

In relazione a quanto innanzi si è ritenuto opportuno predisporre la presente proposta di legge con la quale, in accoglimento delle pressanti richieste di alcune amministrazioni, si propone l'istituzione della qualifica di ispettore generale superiore od equiparata, intermedia tra quelle di direttore generale e di ispettore generale. A tale qualifica si propone di attribuire il coefficiente di stipendio 800, analogamente a quanto è già stato previsto per i direttori dei conservatori di musica e delle accademie di arte drammatica nonché per i provveditori agli studi e i professori universitari.

\* \* \*

La proposta si compone di 6 articoli in merito a ciascuno dei quali si osserva:

*Art. 1.* — Istituisce la qualifica di ispettore generale superiore ed equiparata (coefficiente di stipendio 800) dei ruoli centrali e periferici delle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato.

*Art. 2.* — Stabilisce le attribuzioni degli ispettori generali superiori ed equiparati al centro e negli uffici periferici. In questi ultimi, essi sono sempre preposti alla direzione degli uffici nell'articolo indicato, salvo che tale compito spetti a funzionari con qualifica superiore (prefetti ed altri): in tali casi assumono funzioni vicarie.

*Art. 3.* — Stabilisce le modalità per la promozione alla nuova qualifica prescrivendo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio, requisiti (giudizi complessivi) più severi di quelli normalmente richiesti.

*Articoli 4 e 5.* — Fissano i criteri direttivi per la determinazione delle dotazioni orga-

niche e delle denominazioni da attribuire alla nuova qualifica, distinguendo le tre ipotesi dei ruoli centrali, dei ruoli periferici e dei ruoli unici (istituiti quest'ultimi per i servizi centrali e periferici).

Considerato che presso l'Amministrazione centrale il compito principale da attribuire alla nuova qualifica è quello del coordinamento di più divisioni o della sostituzione del direttore generale, il progetto prevede che, al centro, il numero complessivo dei posti di ispettore generale superiore debba essere pari al doppio delle direzioni generali (ossia due per direzione generale).

Per i ruoli periferici è stato prescelto come criterio base il numero delle Regioni; e ciò sia perché già per molte amministrazioni l'organizzazione burocratica periferica è struttura a base regionale o compartimentale, che più o meno coincide con la prima (provveditorati regionali delle opere pubbliche, ragionerie regionali dello Stato, ispettorati compartimentali delle dogane, delle imposte dirette, delle tasse, compartimenti ferroviari, ecc.) sia perché, anche nei casi in cui non ricorra una vera e propria organizzazione a base regionale, gli uffici con circoscrizione provinciale ma aventi sede nei capoluoghi di Regione hanno compiti che, in relazione alla mole ed alla complessità e valore degli affari trattati, investono indubbe maggiori responsabilità ed esigono una più complessa organizzazione burocratica.

*Art. 6.* — In merito alla copertura finanziaria si osserva che la spesa per l'attuazione del provvedimento è contenuta nei limiti dei normali stanziamenti perché, come dispone l'ultimo comma dell'articolo 4, i posti attribuiti alla qualifica d'ispettore generale superiore sono detratti dalle dotazioni organiche delle qualifiche inferiori.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Nei ruoli organici delle carriere direttive amministrative, tecniche e speciali degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, è istituita la qualifica di ispettore generale superiore, o equiparata, a cui è attribuito il coefficiente di stipendio 800.

### ART. 2.

Gli ispettori generali superiori addetti all'Amministrazione centrale sono preposti ad uffici particolarmente importanti o al coordinamento di più divisioni.

Il Ministro, con proprio decreto, può conferire ad un ispettore generale superiore l'incarico di sostituire il direttore generale in caso di assenza od impedimento, o altro incarico speciale.

Gli impiegati con qualifica di ispettore generale superiore, o equiparata, addetti agli uffici periferici sono preposti alla direzione degli uffici con circoscrizione regionale o compartimentale o non inferiore a quella provinciale aventi sede, di massima, nei comuni capoluoghi di regione. Nei casi in cui a tali uffici siano preposti, secondo i particolari ordinamenti, impiegati con qualifica superiore, gli ispettori generali superiori o equiparati esercitano le funzioni vicarie.

### ART. 3.

La promozione alla qualifica di ispettore generale superiore, o equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano sempre riportato in tale periodo il giudizio complessivo di ottimo.

### ART. 4.

La dotazione organica della qualifica di ispettore generale superiore o equiparata è determinata per i ruoli centrali nella misura pari al doppio delle direzioni generali e degli uffici centrali ai quali siano proposti, secondo i singoli ordinamenti, impiegati con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, o equiparata.

Il numero dei posti nella qualifica di ispettore generale superiore, o equiparata, da attribuire ai singoli ruoli periferici è stabilito

nella misura fissa di diciannove, maggiorata del numero dei posti eventualmente per ciascun ruolo stabiliti a parte nella qualifica di ispettore generale, per l'espletamento dei servizi ispettivi.

Il numero dei posti da attribuire nella nuova qualifica ai ruoli istituiti cumulativamente per i servizi centrali e periferici è determinato sommando i posti spettanti ai sensi del primo e del secondo comma.

La dotazione organica della qualifica di ispettore generale superiore, o equiparata, non può comunque superare, in ciascun ruolo, salvo quanto previsto nel comma successivo, il numero dei posti previsti per la qualifica di ispettore generale, o equiparata, alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959 n. 928.

Ai direttori di ragioneria proposti alla direzione delle ragionerie centrali, presso i Ministeri e le Aziende autonome, e delle ragionerie regionali dello Stato, è attribuito lo stesso coefficiente di stipendio 800 previsto dall'articolo 1 della presente legge, anche in eccedenza ai limiti di cui al precedente comma.

Il numero dei posti attribuiti alla qualifica di ispettore generale superiore, o equiparata, è detratto dalle dotazioni organiche delle singole qualifiche inferiori dello stesso ruolo in misura proporzionale alla rispettiva consistenza.

#### ART. 5.

Alla determinazione dei posti da attribuire alla qualifica di ispettore generale superiore, o equiparata, e alla detrazione dei posti di cui al precedente articolo, si provvede con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.

Nel decreto predetto è altresì stabilita, ove occorra, la denominazione delle qualifiche equiparate, nei singoli ruoli, a quella di ispettore generale superiore.

#### ART. 6.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.